



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E DELLA LEGGE REGIONALE N. 87/1997 E SS. MM. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DI RSU NELLA METODOLOGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA”

LOTTO UNICO - CIG: 76158183D4

Sommario

1. PREMESSE.....	4
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.....	4
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA TECNICA.....	6
6. IMPORTO DELL'APPALTO.....	7
7. VARIANTI.....	7
8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOPRALLUOGO.....	7
9. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELL'ELENCO DEL PERSONALE.....	7
10. CLAUSOLE SOCIALI.....	8
11. PROCEDURA DI GARA.....	8
12. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
13. REQUISITI GENERALI.....	11
14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
15. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA.....	14
16. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
17. AVVALIMENTO.....	15
18. SUBAPPALTO.....	17
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	17
20. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	21
21. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Documento di gara unico europea (DGUE).....	23
22. GARANZIE.....	25
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
24. CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	28
25. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	29
26. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	30
27. COMPOSIZIONE DEI PLICHI.....	30
28. COMMISSIONE DI GARA.....	31
29. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
30. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
33. ESECUZIONE IN VIA ANTICIPATA.....	35
34. CONTRIBUTO ANAC.....	35
35. TRASPARENZA.....	35
36. PUBBLICITÀ.....	35
37. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	36
38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
39. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

1. PREMESSE.

1.1 La ASCIT SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (in forma breve ASCIT) ha indetto, con determina a contrarre n. 1462 del 06/09/2018, una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in un unico lotto, per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112, del D.lgs. n. 50/2016 e della legge regionale n. 87/1997 e ss. mm., per il “*Servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata, oltre a servizi accessori*”, mediante bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 06/09/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 106 in data 12/09/2018, nonché sul profilo del committente nell'apposita sezione sul sito www.ascit.it e pubblicato per estratto su quotidiani di carattere locale e nazionale ed infine all'albo pretorio on-line del Comune di Capannori. La gara è stata indetta al fine di garantire le normali procedure di raccolta di rifiuti solidi urbani con il sistema della raccolta differenziata spinta (porta a porta) prodotti dai cittadini e attività produttive nella parte Nord del Comune di Capannori e nel comune di Pescaglia e, della gestione del Centro Di Raccolta sito in Comune di Pescaglia loc. Piegai, del servizio di raccolta Ingombranti nel comune di Pescaglia, e del coordinamento dei servizi stessi.

Le attività oggetto di affidamento sono descritte nel Progetto dei servizi, elaborato da ASCIT in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.

ASCIT si riserva espressamente di non procedere all'affidamento e/o all'esecuzione del servizio, in virtù dell'avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore, ovvero sia – qualora in corso di esecuzione – di dichiarare la sopravvenuta risoluzione anticipata del contratto.

1.2 Il presente disciplinare – redatto in conformità del Bando-tipo n. 1 approvato da ANAC – regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

1.3 L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, riservata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 112 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. (di seguito anche solo “Codice”) e della legge regionale n. 87/1997 e ss. mm., nonché di quanto stabilito dal TAR Toscana con sentenza n. 1371/2017, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

1.4 L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

2.1 L'appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto da A.S.C.I.T. SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (di seguito anche solo “ASCIT” o “SA”).

2.2. I riferimenti della SA sono i seguenti:

Indirizzo: Via S. Cristoforo, 82 - 55013 Lammari – LUCCA

Codice NUTS: ITI12

Codice Fiscale: 01052230461

Partita IVA: 01052230461

Telefono: 0583 436311

Fax: 0583 436030

Posta elettronica ordinaria: protocollo@ascit.it

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ascit.it

Indirizzo internet (profilo di committente): www.ascit.it

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara,

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto contenente il Progetto dei servizi ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice;
- Allegato 1: Istanza di partecipazione alla gara;
- Allegato 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato 3: Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria;
- Allegato 4: Attestazione 231
- Allegato 5: Modello per Offerta Economica (OE)
- Allegato 6: Schema di Contratto;
- Allegato 7: Prospetto del personale impiegato sull'appalto;
- Allegato 8: Dichiarazioni Ambientali
- Allegato 9: Tabella votazioni-Bozza
- Allegato 10: Atto di coordinamento raccolta
- Allegato 11: Atto coordinamento CDR
- Allegato 12: Regolamento ASCIT di accesso CDR
- Allegato 13 – Piano Emergenza CDR Pescaglia
- Allegato 14a-14c: Procedure CDR
- Allegato 15a-15b: Istruzione operative Qualità/Ambiente.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ascit.it, nell'apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*”, nella sub-sezione “*Bandi e gare*” (Profilo del committente).

L'utilizzo dei Modelli predisposti dalla Stazione Appaltante non è prescritto a pena di esclusione ma è comunque richiesto, a pena di esclusione, che l'offerente dichiari il possesso di tutti i requisiti ivi indicati, nei termini e secondo le modalità ivi prescritte, in conformità al presente Disciplinare e alla normativa vigente.

Gli operatori economici possono richiedere chiarimenti in ordine alla stessa, presentando le richieste in forma scritta ed inviandole esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiogare@pec.ascit.it.

Le richieste di chiarimenti, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del sesto giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet della Stazione appaltante, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, nella sub-sezione “*Bandi e gare*” (Profilo del committente), al seguente indirizzo: www.ascit.it.

Al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, ASCIT non considera ricevibili e conseguentemente non accetta le richieste di chiarimenti presentate:

mediante posta elettronica ordinaria ad altri indirizzi di posta elettronica della stessa Stazione appaltante;

mediante fax;

mediante comunicazioni telefoniche.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52, del Codice, nonché dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficiogare@pec.ascit.it e all'indirizzo indicato da ciascun Concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, ASCIT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate esecutrici.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

4.1 La presente gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta RSU nella metodologia della raccolta differenziata porta a porta oltre ad alcuni servizi accessori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 Gli identificativi del servizio, oggetto di affidamento, sono i seguenti:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizio di raccolta sul Territorio e servizi accessori</i>	<i>90511100-3</i>	<i>P</i>	<i>1.795.491,28</i>
Importo totale a base di gara				1.795.491,28

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA TECNICA.

5.1 L'affidamento dei servizi specificati al precedente paragrafo 4 avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

5.2 ASCIT si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo uguale a quello appaltato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. ASCIT esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

5.3 ASCIT si riserva, inoltre, la facoltà di esercitare l'opzione della proroga del contratto tenendo conto, in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del Codice, che:

- le proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5.4 ASCIT si impegna ad assicurare la regolare esecuzione del contratto, secondo quanto indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto per tutta la sua durata. Restano salve, in ogni caso, le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione di Retiambiente S.p.a., in caso di fusione per incorporazione di ASCIT, secondo quanto previsto nello Schema di Contratto, allegato agli atti di gara [**Allegato 6**].

5.5 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: Rinnovo biennale dell'appalto.

6. IMPORTO DELL'APPALTO.

6.1 Il valore massimo stimato dell'appalto riferito alla durata contrattuale indicata al precedente paragrafo, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, è pari a € 3.590.982,56 (in lettere Euro tremilionicinquecentonovantamilanovecentottantadue/59), IVA esclusa, di cui € 8.000,00 (in lettere Euro ottomila/00), IVA esclusa, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

6.2 È onere del concorrente specificare in sede di offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, relativamente ai costi della sicurezza afferenti la propria attività, la stima dei costi relativi alle misure di sicurezza per l'eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze (DUVRI).

6.3 Non saranno ammesse offerte economiche che comportino una spesa superiore all'importo posto a base di gara, quantificato come sopra.

6.4 Ai fini della esecuzione del contratto, il prezzo offerto in sede di gara costituisce il prezzo contrattuale. Il prezzo offerto si intende comprensivo, oltre che del servizio oggetto del presente appalto, anche di qualsiasi altro onere o spesa relativi al servizio medesimo.

6.5 Il presente appalto sarà aggiudicato in un unico lotto, stante la natura unitaria del servizio sia dal punto di vista funzionale, sia prestazionale/qualitativo.

6.6 Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali e/o condizionate.

6.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo tempi e modalità stabiliti dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. VARIANTI

7.1 Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5.5 del presente Disciplinare, ASCIT si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7.2 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di ASCIT, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo (in aumento o in diminuzione) relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOPRALLUOGO

8.1 I luoghi di esecuzione dell'appalto sono situati nel territorio dei Comuni di Capannori e Pescaglia (Codice NUTS: ITE12), come meglio precisato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELL'ELENCO DEL PERSONALE

9.1 Non è previsto sopralluogo obbligatorio. Tuttavia, in considerazione dell'oggetto dell'affidamento e delle finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è richiesta, a pena di esclusione, la presa visione dei luoghi e del prospetto del personale in forza all'attuale appaltatore, comprensivo dell'elenco dei soggetti in condizione di svantaggio e/o di fragilità presenti, di cui all'elenco allegato al presente Disciplinare [**Allegato 7**], al fine della formulazione del Progetto di inserimento lavorativo facente parte dell'Offerta tecnica.

9.2 Per effettuare il sopralluogo, il legale rappresentante del Concorrente dovrà formulare apposita istanza rivolta al RUP, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo ufficiogare@pec.ascit.it.

Al fine di poter formulare un'offerta consapevole, i Concorrenti dovranno presentare la propria domanda di sopralluogo entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Disciplinare sul profilo di committente di

ASCIT. Il RUP comunicherà individualmente a ciascun Concorrente le indicazioni in ordine all'esperimento del sopralluogo.

9.3 Delle operazioni di sopralluogo sarà redatto apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto da un referente di ASCIT e dal legale rappresentante del Concorrente o da suo delegato, al quale verrà consegnata una delle due copie del verbale; l'altra copia del verbale di sopralluogo verrà custodita da ASCIT.

9.4 Nelle ipotesi di concorrenti in composizione plurisoggettiva, varranno le seguenti regole:

per quanto riguarda i RTI, variamente denominati, già costituiti, il sopralluogo potrà essere richiesto ed effettuato dal soggetto indicato come mandatario, oppure – in alternativa – da soggetto all'uopo specificatamente delegato; per quanto riguarda RTI non ancora costituiti e, comunque, aggregazioni non aventi natura giuridica di nuovo soggetto, il sopralluogo dovrà essere effettuato – a pena di esclusione – da tutti i membri della costituenda aggregazione, fatta salva l'espressa delega in favore della mandataria/Capofila, contenuta nel mandato collettivo o in altro atto, con espressa manleva di ASCIT in ordine ai rapporti privati sottostanti fra i membri della predetta aggregazione.

10. CLAUSOLE SOCIALI.

10.1 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, in conformità degli artt. 30, comma 4, e 50 del Codice con l'affidamento dei servizi di cui al presente Disciplinare ad un nuovo aggiudicatario, quest'ultimo si impegna all'assorbimento del personale dipendente dell'impresa uscente alla data di pubblicazione del presente Disciplinare, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del contratto, garantendo l'applicazione del CCNL di settore.

10.2 In caso di aggiudicazione del servizio a soggetti diversi dagli attuali prestatori di servizi, il passaggio del personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente conservazione, da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche, normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi.

10.3. ASCIT, al fine di agevolare da parte dei concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara l'assorbimento del personale allo stato alle dipendenze dell'attuale soggetto gestore, nei termini ed entro i limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, TAR Toscana, sentenza 2 gennaio 2018, n. 18), ha previsto il seguente meccanismo:

è individuato un numero di soggetti che deve essere assorbito, in forza di apposita clausola sociale di esecuzione, avente natura contrattuale, ai sensi dell'art. 50 del Codice;

per i rimanenti soggetti, non interessati dalla clausola di assorbimento di cui alla precedente lettera *sub a*), ASCIT ha previsto, nell'ambito dei sub-criteri di valutazione delle offerte, apposita premialità di punteggi per i concorrenti che offriranno di assorbire tutto il residuo personale, nonché per le ulteriori figure indicate dai Comuni titolari del servizio.

10.4 A tal fine, è allegato al presente Disciplinare l'elenco del personale impiegato dal gestore uscente, con indicazione del numero dei lavoratori svantaggiati ex L. 381/91 e le rispettive qualifiche, i livelli anzianità, la sede di lavoro e il monte ore [**Allegato n. 7**].

11. PROCEDURA DI GARA

11.1 L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatorio in base all'art. 95, comma 3, lett. a), del Codice.

In relazione all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in avanti anche solo "OEPV"), la Stazione appaltante – a fronte delle finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, unitamente alla qualità del servizio da affidare – assegnerà un punteggio massimo di 85 punti all'Offerta tecnica

(OT) e 15 punti all'Offerta economica (OE).

11.2 La Stazione appaltante può decidere:

- a) in base all'art. 94, comma 2, di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
- b) in base all'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

12.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 50/2016 la partecipazione alla procedura è riservata ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

12.1.1. Sono quindi ammessi alla gara gli operatori economici, le cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate di cui all'art. 112, secondo comma, del D.lgs. 50/2016, dove il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al successivo paragrafo 13 del Disciplinare di gara.

12.1.2. Per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112, D.lgs. 50/2016 deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

A) in sede di gara:

atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 D.lgs. 50/2016;

dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del Concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, comma 2, D.lgs. 50/2016.

B) in caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

12.2. Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal Concorrente, sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità plurisoggettiva.

12.3. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, sia il consorzio sia i consorziati incaricati dell'esecuzione del servizio devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99, o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, comma 2, D.lgs. 50/2016, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

12.4. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tutti gli operatori economici facenti parte, rispettivamente, del raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o da costituirsi), del consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi), dell'aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 240/1991, devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone

con disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, comma 2, D.lgs. 50/2016, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.

12.4.1 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

12.4.2 Nel caso di partecipazione in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. d) e lett. e), D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

12.4.3 Le parti del servizio e le quote di esecuzione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite, a condizione che le quote di esecuzione non siano superiori alla percentuale di requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati e posseduti (art. 45, comma 5, D.lgs. 50/2016). In ogni caso, la mandataria deve eseguire i servizi in misura maggioritaria.

12.5 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

12.6 I consorzi di cooperative e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

12.7 Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di Paesi appartenenti all'U.E. che dimostrino, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, il possesso di tutti i requisiti prescritti per partecipazione alla gara degli operatori economici italiani.

12.8 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice. Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

12.9 Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

12.9.1. L'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12.10 È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni di cui al successivo paragrafo.

12.11 È consentito per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

12.12 L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei Concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di

Concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

13. REQUISITI GENERALI.

13.1 Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice.

13.2 ASCIT esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico anche quando la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice, sia riferita a un suo subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6 del Codice.

13.3 Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice, ASCIT esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), 2, 4 e 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice.

13.4 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, adotta i provvedimenti di propria competenza.

13.5 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

13.6 Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del predetto decreto ministeriale.

13.7 Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli artt. 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le ai fini della comprova dei requisiti, si utilizza la banca dati AVCPass istituita presso ANAC.

14.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.

14.1.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede (o registro equivalente del Paese di provenienza) per attività corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto;

b) per cooperative sociali, iscrizione nell'apposita sezione all'Albo regionale delle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della L. 68/99 o svantaggiati istituito ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991 nella regione di appartenenza, o attestazione equivalente del paese UE di provenienza nel caso di organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'Unione Europea. Nel caso di Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 L. 381/91, iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo regionale ai sensi dell'art. 9 della L. 381/91, nella regione di appartenenza o attestazione equivalente del paese UE di provenienza nel caso di organismi analoghi alle cooperative sociali

aventi sede negli altri Stati dell'Unione Europea;

b.1) per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, per il possesso dei suddetti requisiti di idoneità, si rinvia al paragrafo 12.1.2 del presente Disciplinare;

c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 406/98 e s.m.i. (o iscrizione ad analogo albo/registro del paese di provenienza) le seguenti categorie e classi:

c.1.) Categoria 1 con attività di "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (*allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017*)" e "Attività di gestione centri di raccolta (*Delibera n. 2 del 20/07/2009*)", entrambe in Classe C, classe corrispondente alla popolazione complessivamente servita pari almeno a quella risultante dalla sommatoria degli abitanti dei Comuni indicati;

d) iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi in regola con i diritti annuali di pagamento ovvero iscrizione registro analogo per le ditte aventi sede in altri stati membri UE.

14.1.2 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere alla Stazione appaltante di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del Codice.

14.1.3 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

14.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

14.2.1 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono possedere come requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato minimo annuo non inferiore al valore dell'appalto al netto dell'IVA, comprensivo di un determinato fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 2015-2016-2017, pari o superiore rispettivamente ai valori di cui alle tabelle di seguito riportate.

• FATTURATO MINIMO ANNUO

Fatturato 2015	Fatturato 2016	Fatturato 2017
1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

• FATTURATO MINIMO ANNUO NEL SETTORE DI ATTIVITÀ

Fatturato 2015	Fatturato 2016	Fatturato 2017
1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

14.2.2 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, ai fini del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, a pena di esclusione, devono inoltre essere in possesso:

- di due dichiarazioni di solidità economica e finanziaria rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993;
- di copertura assicurativa RCT con massimale minimo di € 5.000.000,00 come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato agli atti di gara.

14.2.3 I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al precedente punto 14.2.1, sono stati previsti in quanto funzionali a garantire l'esecuzione del servizio essenziale in appalto da parte di un soggetto di adeguata e comprovata affidabilità e solidità finanziaria, ma – al tempo stesso – non sproporzionato, né irragionevole, in applicazione dei principi di tutela della concorrenza, della massima partecipazione e della tutela delle MPMI.

14.2.4 Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, se un operatore economico che intende partecipare alla gara

non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi dovranno essere inseriti dall'operatore economico nel sistema AVCPass, se in sua esclusiva disponibilità.

14.2.5 Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analogha dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, correlata all'istanza di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è verificato dalla Stazione appaltante, conformemente all'art. 86, comma 4 del Codice e all'Allegato XVII, parte I.

Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire alla Stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti.

In relazione al fatturato per settore di attività, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass apposite attestazioni e/o certificazioni rilasciate da Committenti (amministrazioni aggiudicatrici o privati) relative ai servizi prestati dalle quali emerge il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente):

a) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

14.2.6 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

14.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

14.3.1 Gli operatori economici interessati a partecipare, ai fini del possesso dei previsti requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento al triennio 2015 – 2016 – 2017:

a) devono aver svolto almeno un servizio analogo nell'ambito dello stesso settore dell'attività principale;

b) devono avere a disposizione una dotazione mezzi e di un numero di personale impiegato nel servizio di trasporto con i mezzi indicati, dotato di apposita abilitazione, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara, ed in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto;

c) per il personale addetto alla gestione del CDR avere opportuna formazione ai sensi del D.M. 8.4.2008 e smi.

Per servizi analoghi dello stesso settore di attività si intendono servizi con il medesimo target di utenti e con caratteristiche prestazionali identiche o analoghe a quelle dell'attività principale dell'appalto.

14.3.2 Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o superiori (saranno valutate altresì il possesso delle certificazioni ISO 14001 per le attività di raccolta e trasporto rifiuti e OHSAS 18001).

14.3.2 Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analogha dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, correlata all'istanza di partecipazione alla gara.

14.3.3 Qualora nel primo anno del triennio richiesto l'operatore economico abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso, in sede di verifica del requisito, dovrà essere

fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

14.3.4 Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato dalla Stazione appaltante, conformemente all'art. 86, comma 4 del Codice e all'Allegato XVII, parte II.

14.3.5 In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale, qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione della Stazione appaltante l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:

a.1) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;

oppure, in alternativa

b) qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all'art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000:

b.2) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

b.3) il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

c) per i servizi prestati a favore di committenti privati:

c.1) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

c.2) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

14.3.6 In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

15. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA.

15.1 I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

15.2 I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare, devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

15.3 I requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al paragrafo 14.2.1 del presente Disciplinare, devono essere posseduti come di seguito stabilito:

a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;

b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possieda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

I requisiti di cui al paragrafo 14.2.2, lett. a) e b) del presente Disciplinare devono essere soddisfatti dalla mandataria, ovvero in caso di RTI costituendo, anche da ciascun operatore raggruppato.

15.4 Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di

presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PassOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di

partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli Concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.

15.5 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

15.6 I requisiti di idoneità tecnica e professionale di cui al paragrafo 14.3.1 del presente Disciplinare, devono essere posseduti come di seguito stabilito:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possieda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

16. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

16.1 I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

16.1.1 I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

16.2.1 I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui rispettivamente ai paragrafi 14.2 e 14.3 del presente Disciplinare, devono essere posseduti e comprovati, ai sensi dell'art. 47 del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

17. AVVALIMENTO.

17.1 In base all'art. 89, del Codice, l'operatore economico singolo o in raggruppamento che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

17.2 Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80, né quelli di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1 del predetto Codice.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si presti i requisiti a più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. È ammesso

l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

17.3 L'avvalimento non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 del Codice.

17.4 Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla Stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante medesima

a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente

il Concorrente.

17.5 L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento, allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante presentazione di un proprio Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da compilare nelle parti pertinenti;

b) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

17.6 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ASCIT verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.

17.7 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

17.8 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

17.9 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

17.10 L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105, del Codice.

17.11 In relazione all'appalto la Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A

tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

18. SUBAPPALTO.

18.1 Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

18.2 Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

18.3 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

18.4 I subappaltatori, inoltre, in ragione della peculiare procedura di gara finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione dell'art. 112 del Codice, dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e rientrare fra i soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, come indicati al precedente paragrafo 12 del presente Disciplinare.

18.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

18.6 È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.

18.7 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

18.8 L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

19.1 L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (OT)	85
Offerta economica (OE)	15
TOTALE	100

19.2 Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77, del Codice. Si precisa che con riferimento all'offerta tecnica ed a quella economico non opera l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

19.3 L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, sulla scorta degli elementi e sub-elementi indicati nella successiva tabella A

nella quale si riportano i criteri motivazionali ai quali la Commissione giudicatrice informerà le proprie valutazioni e le metodiche di attribuzione dei coefficienti da 0 a 1 per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione.

19.4 OFFERTA TECNICA

19.4.1 Il calcolo per l'attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore secondo la seguente formula matematica:

$$V(a) = \sum_n [W_i * C_{(a)i}]$$

Dove:

$V_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale di elementi e sub-elementi di valutazione;

W_i = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$C_{(a)i}$ = coefficiente variabile tra zero e uno attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

Σ_n = sommatoria

19.4.2 Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà un giudizio associato ad un coefficiente per la valutazione $C_{(a)i}$ come di seguito specificato:

Gravemente insufficiente	0
Insufficiente	0,1
Molto scarso	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,5
Discreto	0,6
Buono	0,7
Molto buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

19.4.3 La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi dell'Offerta tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 mod. con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, par. VI.

TABELLA A

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Metodologia dell'inserimento lavorativo, anche in relazione all'appropriatezza ed accuratezza dei progetti di inserimento lavorativo	10	1.1	Capacità di elaborare piani individualizzati	Capacità di elaborare piani individualizzati suddivisi in relazione alle diverse tipologie di situazioni di svantaggio e contenenti obiettivi a medio e lungo termine relativi al raggiungimento dell'autonomia lavorativa condivisi con la persona e con i servizi pubblici del territorio operanti in campo sociale.	2	
			1.2	Attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati	Predisposizione di una specifica attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati per l'addestramento alle mansioni ed acquisizione delle relative abilità e	2	

				professionalità.			
			1.3	Attività formativa e di supporto per il potenziamento delle capacità relazionali	Predisposizione di una specifica attività formativa e di supporto per il potenziamento delle capacità relazionali dei soggetti svantaggiati.	2	
			1.4	Indici ed azioni di valutazione periodica degli obiettivi	Presenza di indici ed azioni di valutazione periodica degli obiettivi relativamente alla capacità di elaborare piani individualizzati, alla attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati e all'attività formativa e di supporto per il potenziamento delle capacità relazionali	2	
			1.5	Mansioni e attività affidate alle singole persone svantaggiate	Mansioni e attività affidate alle singole persone svantaggiate	2	
2	Struttura organizzativa preposta all'inserimento lavorativo	8	2.1	Figura di coordinamento / responsabile degli inserimenti lavorativi per l'appalto in oggetto	Verranno valutati i titoli, la formazione specifica e gli anni di esperienza sulla base del <i>curriculum vitae</i> riferito alla figura di coordinamento / responsabile degli inserimenti lavorativi che verrà incaricato per l'appalto in oggetto	2	
			2.2	Numero e competenze degli operatori incaricati dell'accompagnamento lavorativo	Verranno valutati il numero degli operatori previsti, la formazione specifica e le esperienze maturate nell'affiancamento a soggetti svantaggiati di ciascuna delle figure indicate che dovranno essere effettivamente impegnati nei servizi.	2	
			2.3	Potenziamento della capacità aziendale di accoglienza, accompagnamento e inserimento delle persone svantaggiate	Presenza di processi e azioni per il potenziamento della capacità aziendale di accoglienza, accompagnamento e inserimento nell'ambiente di lavoro e nei processi produttivi.	2	
			2.4	Presenza di processi di affiancamento e tutoraggio delle persone svantaggiate	Presenza di processi di affiancamento e tutoraggio delle persone svantaggiate	1	
			2.5	Aggiornamento e formazione continua degli operatori	Aggiornamento e formazione continua degli operatori e delle figure di coordinamento e degli operatori incaricati dell'accompagnamento lavorativo.	1	
3	Integrazione con la comunità e il territorio	2	3.1	Iniziative e attività extra-lavorative di inclusione sociale e comunitaria	Verranno valutate le iniziative e attività extra-lavorative di inclusione sociale e comunitaria.	1	

			3.2	Capacità di creare sinergie con i soggetti pubblici e privati	Verrà valutata la capacità di creare sinergie con i soggetti pubblici e privati che si occupano di fragilità e svantaggio sociale e lavorativo.	1	
4	Incremento del numero di svantaggiati impiegati	15	4.1	Inserimento entro 60 giorni dall'avvio del servizio di un numero di svantaggiati superiore a quello attualmente impiegato.	Inserimento entro 60 giorni dall'avvio del servizio di un numero di svantaggiati superiore a quello attualmente impiegato così come risultante dai documenti di gara che non comporti sostituzione di personale non svantaggiato attualmente impiegato nei servizi che costituiscono oggetto di affidamento. (Verrà attribuito un punto per ogni unità di personale aggiuntiva equivalente ad un'assunzione a tempo pieno secondo il vigente CCNL)		15
5	Certificazioni di qualità	10	5.1	Possesso UNI ES 9001			4
			5.2	Possesso UNI ES 14001			3
			5.3	Possesso OHSAS 18001			3
6	Misure di tutela ambientale (oltre al rispetto dei CAM)	10		Possesso di mezzi EURO 6 (se 100% =10 tra 100 e 75%= 7, tra 75 e 50% =5; tra 50 e 25% = 2; inferiore = 0			10
7	Caratteristiche funzionali del servizio	30		Analisi del progetto esecutivo delle lavorazioni		30	
Totale		85				50	35

19.5 Offerta economica

19.5.1 La determinazione del valore riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando la formula non lineare (cfr. Linee Guida ANAC n. 2 del 21.09.2016 mod. con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018) al ribasso percentuale offerto, con attribuzione fino a 3 decimali (,000), utilizzando la seguente formula lineare:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

V(a)_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_i = ribasso dell'offerta (percentuale) del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta (percentuale) più conveniente

α = coefficiente > 0 (il valore del coefficiente α viene fissato in 0,3)

Dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ciascun valore V(a)_i così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo (15 punti) attribuibile al criterio

economico.

Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto per il criterio economico.

19.5.2 Il Concorrente è tenuto a specificare nell'offerta i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

19.6 In relazione alle proprie esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la Stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto ai criteri sopra indicati, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, il punteggio di 40

su 85; qualora un operatore economico Concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il punteggio minimo, sarà escluso dalla gara e per lo stesso non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

19.7 L'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa.

19.8 Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

20. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

20.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa anche mediante il modello allegato [**Allegato 1**].

20.2 Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

20.2.1 In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

20.2.2 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

20.3 L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

20.4 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

20.5 Il Concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure la visura camerale del Concorrente dalla quale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

20.6 Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), e al comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) dichiara, ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori di ASCIT - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;
- f) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- g) di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008;
- h) di aver effettuato sopralluogo nei luoghi di svolgimento dei servizi e aver preso visione dell'elenco del personale impiegato nell'appalto;
- i) di essere in possesso di due idonee dichiarazioni di solidità economica e finanziaria rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993;
- l) dichiara l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (ASCIT S.p.A.).
- m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

20.7 Tutti gli elementi informativi sopra richiesti possono essere resi dai Concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

20.8 In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo nonché la procedura a cui l'istanza si riferisce. La mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nell'istanza di partecipazione, tale da non consentire

l'identificazione del Concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi

20.9 Nell'istanza di partecipazione alla gara l'operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:

a) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

oppure

b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante medesima a rilasciare copia dell'offerta tecnica o di parti di essa e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

In tal caso, l'operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell'offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

ASCIT si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Qualora la suddetta dichiarazione non sia resa dall'operatore economico, la Stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione

alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla documentazione da parte di uno dei Concorrenti.

20.10 Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di partecipazione da parte di un Concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni richieste dal presente paragrafo, ASCIT assegna al Concorrente che non le ha rese o le ha rese in modo incompleto un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni, il Concorrente è escluso dalla gara.

20.11 Dovrà essere altresì allegato:

- PassOE della procedura,
- Attestazione di versamento del contributo ANAC
- Modulo di attestazione 231 debitamente firmato (parte finale dell'Allegato 4)
- Dichiarazioni ambientali (Allegato 8)

21. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Documento di gara unico europea (DGUE).

21.1 L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice;
- b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, commi 4 e 5, del Codice;
- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 6, del Codice.

21.2 Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato [**Allegato 2**] secondo quanto di seguito indicato.

21.2.1 Parte II – Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

21.2.1.1 In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il Concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list*:

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

21.2.1.2 In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il Concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il Concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

21.2.2 Parte III – Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 12 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.

21.2.3 Parte IV – Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 14.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 14.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 14.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare.

21.2.4 Parte VI – Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

21.2.5 Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

22. GARANZIE.

22.1 L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2 per cento del prezzo base dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € 35.165,14, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

22.2 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

22.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma l del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPER Ag. Lammari IBAN IT48Z0503424736000000248364.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

22.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

22.5 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 100 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

22.6 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

22.7 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

22.8 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

22.9 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

22.10 La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

23.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

23.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

23.3 Ai fini della sanatoria ASCIT assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

23.4 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. CONTENUTO DELL'OFFERTA.

24.1. OFFERTA TECNICA (BUSTA B1).

24.1.1 I Concorrenti – a pena di esclusione – dovranno attenersi per la formulazione dell'offerta tecnico-qualitativa alle indicazioni che seguono.

24.1.2 Fermo restando l'obbligo di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, la parte tecnico-qualitativa dell'offerta (OT) dovrà contenere:

- a) Progetto tecnico redatto in lingua italiana di max 20 cartelle formato A4, carattere 11, relativo all'esecuzione del servizio di raccolta differenziata del RSU nella metodologia "porta a porta" nelle località e con le metodologie nonché differenziazione, dettaglio dei servizi accessori richiesti, come meglio specificato in Capitolato Speciale d'Appalto nonché indicati i mezzi previsti per i servizi, unitamente alla sede operativa (di cui al punto 7 della Tabella A del disciplinare di gara). In detto progetto saranno, inoltre, dettagliati con i riferimenti della tabella A, i progetti individuali di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, (di cui dai punti 1.1 a 3.2 della medesima Tabella A - specifica punto punto con riferimento);
- b) Fotocopia della polizza assicurativa (tale documentazione, potrà essere sostituita da autodichiarazione analoga in fase di gara; la documentazione dovrà essere, a pena di esclusione e quindi di annullamento dell'eventuale aggiudicazione, con escussione della garanzia provvisoria, essere presentata in fase di redazione del contratto);
- c) Elenco e descrizione del profilo professionale dei dipendenti che saranno indicati come personale dedicato all'utilizzo ed alla manovra dei mezzi di trasporto, corredato dalla certificazione/i di formazione specifica o dichiarazione sostitutiva *ex artt.* 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei titoli/abilitazioni/certificazioni richieste, sottoscritta da ciascun dipendente e corredata da copia fotostatica del rispettivo documento di identità in corso di validità;
- d) Titolo/autodichiarazione circa la disponibilità di una sede operativa idonea alla prestazione del servizio richiesto nel territorio della provincia di Lucca, collocata in un raggio di 30 Km dalle aree di raccolta e con un'estensione minima di mq dotata di idonei servizi igienici/docce/spogliatoi e disponibilità parcheggio mezzi (es. copia fotostatica contratto di compravendita; copia fotostatica contratto di locazione ad uso commerciale; copia fotostatica contratto di affitto di azienda);
- e) Titolo/autodichiarazione circa la disponibilità all'assunzione del personale in forza all'attuale appaltatore;
- f) Copia dell'attestazione formazione del personale addetto al CDR ai sensi del D.M. 8.4.2008 e smi.

24.1.3 L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

24.1.4 Le pagine del progetto tecnico della parte tecnico-qualitativa dell'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse. In caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione ai sensi del precedente paragrafo 20.

24.1.5 Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta deve essere inserita nella busta Plico B1 – "Offerta tecnico-qualitativa".

24.2. OFFERTA TECNICA (BUSTA B2).

24.2.1 I Concorrenti – a pena di esclusione – dovranno attenersi per la formulazione dell’offerta tecnico-tabellare alle indicazioni che seguono.

- a) Fotocopia autenticata dei libretti di circolazione, nonché autorizzazione al trasporto dei mezzi previsti per il servizio (tale documentazione, potrà essere sostituita da autodichiarazione analoga in fase di gara; la documentazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione e quindi di annullamento dell’eventuale aggiudicazione, con escussione della garanzia provvisoria, in fase di redazione del contratto);
- b) Fotocopie autentiche dei certificati rilasciati da ente accreditato in merito alle certificazioni ISO9001, ISO14001, OHSAS18001;
- c) Titolo/autodichiarazione circa la disponibilità di assunzione entro i 60 gg. lavorativi dall’avvio del servizio di un numero di svantaggiati superiore a quello attualmente impegnato

24.2.1 Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta deve essere inserita nella busta Plico B2 – “Offerta tecnico-descrittiva”.

24.3. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C).

24.3.1 La busta Plico C – “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, solo l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Disciplinare di gara [**Allegato 5**] e contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, e, di conseguenza, il valore complessivo del corrispettivo applicando il predetto ribasso percentuale, sempre in cifre e lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra la somma espressa in cifre e quella in lettere prevarrà quest’ultima. L’offerta deve contenere i prezzi a corpo al netto di IVA di legge.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

24.3.3 L’offerta economica, sottoscritta con le modalità di cui al paragrafo 20 del presente Disciplinare, dal legale rappresentante (o procuratore e nel qual caso va allegata copia della relativa procura) del Concorrente e corredata dalla copia fotostatica del relativo documento d’identità, deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni:

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
- di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro.

24.3.4 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

25. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

25.1 Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nel Bando e nel presente Disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto.

25.2 Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte condizionate, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

25.3 Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta in quanto in contrasto con il principio di economicità previsto dall’art. 30, comma 1, del Codice.

25.4 In base all'art. 59, comma 5, del Codice, sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:

- a) presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o e nel presente disciplinare;
- b) in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'Amministrazione aggiudicatrice giudichi anormalmente basse;
- d) il cui prezzo supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (offerte in rialzo rispetto alla base d'asta).

25.5 L'offerta è vincolante ed irrevocabile, per l'operatore economico, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall'art. 32, comma 4, del Codice.

26. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

26.1 Il plico generale contenente tutta la documentazione, deve pervenire, pena l'esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 60 e dall'art. 79, del Codice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/10/2018, presso la sede Aziendale.

26.2 È possibile altresì la consegna a mano del plico allo stesso ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30.

26.3 Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico mittente; la Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai corrieri o ai vettori prescelti dagli operatori economici per l'inoltro degli stessi, o all'accesso agli uffici in prossimità dell'orario di chiusura nell'ultimo giorno utile per la presentazione dei plichi.

27. COMPOSIZIONE DEI PLICHI.

27.1 Il plico generale deve contenere, a pena di esclusione:

- a) **la Busta "A"**, nella quale è inserita l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza medesima ed un CD-ROM o altro supporto informatico contenente i file della documentazione amministrativa della medesima busta, con dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la loro conformità ai documenti cui si riferiscono (**nota bene: non è necessario che si tratti di file contenenti le scansioni dei documenti già sottoscritti, in quanto servono solo ad agevolare la Stazione Appaltante nella gestione della procedura**);
- b) **la Busta "B1"**, nella quale è inserita la parte tecnico-qualitativa dell'offerta tecnica (OT) ed un CD-ROM o altro supporto informatico contenente i file dell'offerta tecnica, con dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la loro conformità ai documenti cui si riferiscono (**nota bene: non è necessario che si tratti di file contenenti le scansioni dei documenti già sottoscritti, in quanto servono solo ad agevolare la Stazione Appaltante nella gestione della procedura**);
- c) **la Busta "B2"**, nella quale è inserita la parte tecnico-tabellare dell'offerta tecnica (OT);
- c) **la Busta "C"**, relativa agli aspetti di natura economica, nella quale il Concorrente dovrà indicare il ribasso in percentuale che intende offrire rispetto al valore di base in conformità di quanto stabilito al precedente paragrafo 24.3 del presente Disciplinare; dovrà altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., gli oneri della sicurezza aziendale ed i costi della manodopera.

27.2 In osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, secondo periodo e dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, la Stazione appaltante procederà alla verifica del costo della manodopera indicato dall'aggiudicatario in fase di offerta, al fine di escludere che sia "*inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16*". A tale scopo, ASCIT chiederà all'aggiudicatario idonea giustificazione

analitica della composizione del costo della manodopera indicato in offerta, contenente evidenziazione del costo orario applicato ad ogni categoria con identica posizione economica.

27.3 Il plico generale, a pena di esclusione dalla gara, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza e di certezza sulla provenienza delle offerte, riportare all'esterno:

- a) la denominazione o la ragione sociale del Concorrente o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l'individuazione;
- b) la seguente dicitura: *“Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 24 mesi” – CIG 76158183D4 – NON APRIRE*”, per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico.

27.4 Le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte devono recare all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

- a) *“Busta A – Documentazione amministrativa - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 24 mesi – CIG 76158183D4”*
- b) *“Busta B1 - Offerta tecnico-qualitativa - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 24 mesi – CIG 76158183D4”;*
- c) *“Busta B2 - Offerta tecnico-tabellare - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 24 mesi – CIG 76158183D4”;*
- d) *“Busta C – Offerta economica - Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta di RSU nella metodologia della raccolta differenziata per 24 mesi – CIG 76158183D4”.*

27.5 Il plico generale (involucro esterno) e i plichi (buste) interni, contrassegnati con le lettere “A”, “B1”, “B2” e “C” devono essere sigillati in modo ermetico su tutti i lembi di chiusura.

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Al fine di rendere efficace la sigillatura, gli operatori economici devono apporre la controfirma del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute. La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni, nonché la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura **sono cause di esclusione** dalla gara, in quanto non garantiscono l'integrità dei plichi e il principio di segretezza delle offerte.

28. COMMISSIONE DI GARA.

28.1 La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

28.2 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

27.3 ASCIT pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

29. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

29.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31/10/2018, alle ore 10.00 presso la sede aziendale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante PEC almeno 5 giorni prima della data fissata.

29.2 Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante le medesime modalità di cui al paragrafo precedente almeno 5 giorni prima della data fissata.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 23;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

29.3 ASCIT, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le opportune modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice.

29.4 Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, ASCIT si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (**nota bene**: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese mediante DGUE e attraverso altre dichiarazioni integrative, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali).

29.5 Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

30. APERTURA DELLE BUSTE B1, B2 E C – VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

30.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

30.2 In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

30.3 La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 19.

30.4 La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne dà comunicazione al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

30.5 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancato superamento della soglia di sbarramento.

30.6 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 19.

30.7 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

30.8 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 31.

30.9 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 30.

30.10 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

31.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

31.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

31.3 Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

31.4 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

31.5 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

32.1 All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

32.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

32.3 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui ASCIT ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

32.4 Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ASCIT prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

32.5 ASCIT, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

32.6 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ASCIT procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si provvederà ad aggiudicare, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

32.7 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

32.8 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

32.9 Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ASCIT consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, ASCIT procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

32.10 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10 del Codice.

32.11 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

32.12 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

32.13 Il contratto sarà stipulato "con atto pubblico notarile informatico".

32.14 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

32.15 Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, ASCIT interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

32.16 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad ASCIT entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00.

ASCIT comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

33. ESECUZIONE IN VIA ANTICIPATA.

33.1 L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto può avvenire alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.

33.2 Qualora la Stazione appaltante abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

34. CONTRIBUTO ANAC.

34.1] I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni> per un importo pari a € 140,00, allegando la relativa ricevuta ai documenti di gara.

34.2 La ASCIT procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

34.3 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

34.4 In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ASCIT esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

35. TRASPARENZA.

35.1 Tutti gli atti di ASCIT relativi alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare, quando non assoggettati ai particolari limiti e al differimento previsti dall'art. 53, commi 2 e 3, del Codice ovvero quando secretati ai sensi dell'art. 162, dello stesso decreto, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

35.2 Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti.

35.3 Gli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, del Codice, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, se disponibile in corso di gara, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

36. PUBBLICITÀ.

36.1 Il bando di gara relativo alla presente procedura è soggetto a pubblicazione in conformità della normativa

vigente in materia.

36.2 Gli oneri della pubblicità, di importo stimato pari a € 2.000,00 (in lettere pari a Euro Duemila), saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario, in applicazione della disciplina vigente.

37. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

37.1 Il Responsabile Unico del Procedimento di gara relativo al presente appalto è il Dott. Roger Bizzarri, recapiti tel. 0583.436311; posta elettronica ordinaria protocollo@ascit.it.

37.2 Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 31, del Codice, nonché dalle Linee Guida dell'ANAC n. 3.

38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

38.1 L'organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 31, Firenze, nei termini decadenziali stabiliti dal Codice del Processo Amministrativo.

38.2 Tutti i riferimenti per i contatti, le informazioni e la presentazione dei ricorsi sono rinvenibili al seguente indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.

39. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

39.1 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

39.2 Titolare del trattamento dei dati è il ASCIT S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento
